

**SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA****Azienda Sanitaria Locale n°5 di Oristano**

Rep. N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA LIBERO  
PROFESSIONALE IN QUALITA' DI MEDICO PRESSO L'U.O. DI  
CHIRURGIA DEL P.O. DELOGU DI GHILARZA.**L'anno **duemilatredici** addì \_\_\_\_\_ del mese di

, presso la sede legale dell'A.S.L. n. 5 di Oristano.

In esecuzione della Deliberazione D.G. n° \_\_\_\_\_ del

,

**TRA**

- il **Dr. Mariano Meloni**, nato a Charleroi (Belgio) il 13/05/1959, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'Azienda USL n° 5 di Oristano, con Sede Legale in Via Carducci n. 35, (P. IVA 00681110953), nel prosieguo indicata come "A.S.L.";

**E**

- il **Dr.** \_\_\_\_\_, nel prosieguo indicato come "professionista";

**PREMESSO**

- Che, al fine di sopperire alla grave carenza di personale dell'U.O. Di Chirurgia del P.O. Delogu di Ghilarza, con Deliberazione D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è

stata approvata la stipula di un contratto libero professionale, della durata di mesi tre, con il dr. , in qualità di medico specialista, da destinare all'U.O. di Chirurgia del P.O. Delogu di Ghilarza.

Tutto ciò premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

L'Azienda Sanitaria Locale come sopra rappresentata conferisce al professionista che accetta, un incarico libero professionale, in qualità di medico specialista, per lo svolgimento delle prestazioni professionali presso l'U.O. di Chirurgia del P.O. Delogu di Ghilarza, per un impegno settimanale di norma non inferiore a 38 ore (164 su base mensile).

**Art. 2**

L'A.S.L. n. 5 collabora fattivamente con il professionista fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico affidatogli, specificando gli indirizzi e le direttive che saranno precisati, di volta in volta, anche per le vie brevi. Nello svolgimento della propria attività lavorativa, il Professionista dovrà attenersi alle direttive impartite dalla Direzione Sanitaria/Responsabile dell'U.O. di Chirurgia concordando in particolare

l'articolazione oraria della prestazione, al fine di rendere compatibile la sua prestazione professionale con la complessiva organizzazione della struttura.

### **Art. 3**

La durata dell'incarico è di **mesi 3 (tre)** con decorrenza dal giorno 18 (diciotto) novembre 2013 al 17/02/2013.

L'ASL si riserva la facoltà, sussistendone i motivi di pubblico interesse ed i presupposti di legge, di rinnovare o prorogare il contratto, previa adozione di specifico atto, per il periodo di mesi 3 (tre) o per periodi inferiori.

Viene concordemente stabilito che, qualora prima della scadenza del termine, l'Azienda Sanitaria perfezioni le procedure di reclutamento di personale tramite iter concorsuale e/o mobilità interaziendale, il rapporto di collaborazione libero professionale si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di alcun preavviso.

Il recesso anticipato da parte del professionista deve essere comunicato al Direttore Generale della ASL, con preavviso di almeno 30 giorni.

### **Art. 4**

Il compenso mensile è fissato in € 3.770,00 (euro tremilasettecentosettanta/00) al lordo di oneri e

ritenute di legge. Tale importo è corrisposto in rate mensili posticipate, entro il termine di 30 giorni, dietro presentazione di relativa fattura accompagnata dall'attestazione del Responsabile del dell'U.O. di Chirurgia, circa la regolarità qualitativa e quantitativa della prestazione professionale.

Le parti concordano che per ogni ora di attività prestata e autorizzata, oltre le 38 ore settimanali previste (164 su base mensile), verrà riconosciuto un compenso di Euro 23,00 al lordo di oneri e ritenute di legge.

Qualora per esigenze eccezionali e motivate, si rendesse necessario l'utilizzo del professionista oltre le 38 ore settimanali concordate (164 ore su base mensile), la liquidazione dei compensi ulteriori è subordinata alla presentazione, unitamente alla fattura, di regolare autorizzazione del responsabile del servizio.

In ogni caso, la durata settimanale e mensile della prestazione professionale resa dal professionista, non potrà superare i limiti massimi di legge, sul rispetto dei quali dovrà vigilare il Responsabile dell'U.O. presso cui collabora il professionista.

L'ASL, come sopra indicata e rappresentata, provvede

a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

#### **Art. 5**

Alla conclusione del presente contratto, sia per scadenza del termine, sia per risoluzione anticipata o recesso, il professionista non avrà diritto a percepire il trattamento di fine rapporto, né indennità alcuna, essendo ogni emolumento già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente art. 4, del quale il professionista si dichiara completamente soddisfatto. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione, sempre salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

#### **Art 6**

Il professionista assume la responsabilità per le attività professionali direttamente affidategli, nonché per i risultati conseguiti. Nel rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90, è tenuto ad osservare il segreto professionale e non può dare informazioni o notizie relative a fatti e

circostanze di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del presente incarico.

**Art.7**

Le parti convengono di valutare periodicamente, in un'ottica di coordinamento e nel rispetto dell'autonomia nell'esecuzione delle prestazioni, il lavoro svolto anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi.

**Art. 8**

Il professionista si impegna a non svolgere attività in concorrenza, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio delle attività dell'ASL come sopra indicata e rappresentata.

**Art. 9**

Il professionista autorizza l'ASL n. 5 di Oristano a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il presente contratto.

**Art. 10**

Le parti concordano che per eventuali controversie inerenti e conseguenti il presente contratto, il foro competente è quello di Oristano;

**Art. 11**

Per quanto non espressamente previsto con il presente contratto, il rapporto deve intendersi

regolato dalle norme di cui agli artt. 2222 e segg.  
codice civile.

**Art. 12**

Il presente contratto redatto in bollo sarà  
registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26  
ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e  
registrazione sono a carico del professionista.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale

IL Professionista

Dr. Mariano Meloni

Dr.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_